

L.R. n. 15 del 24 novembre 2006. Art 8

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

(...)

Art. 8

Comunità montane.

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.

2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ⁽²⁾.

3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.

4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.

5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16.

(...)